



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 122/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 095/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 095/CSA/2021-2022, proposto dalla ASD Afragolese 1944, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.12.2021, l'avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La ASD Afragolese 1944 ha preannunciato in data 18 novembre 2021 di voler proporre reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021, per i fatti relativi alla gara del Campionato Serie D – Girone G Afragolese / Giugliano del 14.11.2021.

La reclamante, per il tramite dei propri legali, in data 24 novembre 2021 ha poi formalmente comunicato di voler rinunciare al reclamo.

Del che questa Corte ha preso atto nella riunione tenutasi, con modalità da remoto, il giorno 9 dicembre 2021.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell'art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce